

Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera)

Contratto di subfornitura ex art. 1, l. n. 192 del 1998 - Divieto di intermediazione di manodopera - Presupposti - Fattispecie.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 19054 del 11/07/2025 (Rv. 675827 - 01) Affinché il contratto di subfornitura di cui alla l. n. 192 del 1998 non venga utilizzato per eludere il divieto di intermediazione di manodopera, l'oggetto della subfornitura, ai sensi dell'art. 1 di detta legge, non può coincidere con la mera e generica erogazione di lavorazioni o servizi, ma deve presentare caratteri di autonomia, che consentano di distinguerlo rispetto all'attività svolta dall'impresa nel cui ciclo produttivo sono destinati a inserirsi le lavorazioni, i prodotti o i servizi affidati alla subfornitrice, in modo da realizzare un'attività riconoscibile, che si configuri comunque come di risultato, seppure di carattere parziale, rispetto al prodotto o servizio definitivo fornito dalla committente, la quale inoltre non deve esercitare poteri di direzione e controllo dei dipendenti della subfornitrice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la riconducibilità al contratto di subfornitura dell'attività espletata da una cooperativa, attesa la riscontrata ripetitività ed elementarità delle manovre assegnate ai suoi soci-lavoratori, analoghe a quelle svolte dai dipendenti della committente, tali da non poter dar luogo ad un risultato autonomo e riconoscibile nel senso anzidetto).